

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI
presso il Tribunale di Brindisi

N. 38/19 Verbale di adunanza.

L'anno 2019 il giorno 4 del mese di dicembre nei locali del Consiglio dell'Ordine al 2° piano del Palazzo di Giustizia, alle ore 14:00 si è riunito il Consiglio dell'Ordine nelle persone dei Signori:

Avv. Claudio Consales	Presidente
Avv. Elisa Minerva	Consigliere Segretario
Avv. Stefano Morgese	Consigliere Tesoriere
Avv. Angela Maria Rosaria Epifani	“
Avv. Daniela Faggiano	“
Avv. Miranda Fiore	“
Avv. Gianvito Lillo	“
Avv. Cosimo Lodeserto	“
Avv. Dario Lolli	“
Avv. Daniela Passaro	“
Avv. Giuseppina Santomanco	“
Avv. Stefania Ester Spina	“

Sono assenti giustificati i Consiglieri Avvocati Fabrizio Anglani, Ilaria Crescenzo e Giampiero Iaia.

Il Consiglio così composto ha deliberato sul seguente ordine del giorno:

- 1) Convocazione Dott.ssa *omissis* – procedimento di cancellazione ex art. 7 del D.M. n.70/2016 e art. 17 Legge n.247/2012;
- 2) Composizione della Commissione corso difensori d'ufficio;
- 3) Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio – istanza di iscrizione Avv. *omissis* – parere Ordine Avvocati – discussione e determinazione;
- 4) Segnalazione del 22/11/2019 a firma del Sig. *omissis* – discussione e decisione;
- 5) Modifica Regolamento per la difesa d'ufficio – discussione e determinazione;
- 6) Regolamento per l'utilizzo e la concessione della Biblioteca “Avv. Carlo Monticelli” – approvazione e nomina referente;
- 7) Nomina Commissione per Regolamento interno per l'attività del Consiglio – esame e determinazioni;

- 8) Organismo Congressuale Forense – Edilizia giudiziaria – Indagine conoscitiva – richiesta relazione su situazione Circondario di Brindisi – esame, discussione e determinazione;
- 9) *Avv. omissis* – istanza di esonero dall’obbligo formativo per ragioni di salute ex artt. 15, comma 2, lett. b) del Regolamento CNF n. 6/2014 e art. 7, comma 2, lett. ii) del Regolamento interno sulla formazione continua;
- 10) Liquidazione parere di congruità n. 29/19 reg. pareri – *omissis* – relatore Avv. Iaia Giampiero – discussione – decisione;
- 11) Liquidazione parere di congruità n. 30/19 reg. pareri – *omissis* – relatore Avv. Lillo Gianvito – discussione – decisione;
- 12) **CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI:**
 - 12.1 *omissis*
- 13) **CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI PER DECESSO:**
 - 13.1 *omissis*
- 14) **CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI:**
 - 14.1 *omissis*
 - 14.2 *omissis*
- 15) **CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI PER ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:**
 - 15.1 *omissis*
 - 15.2 *omissis*
- 16) **ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:**
 - 16.1 *omissis*
 - 16.2 *omissis*
- 17) **ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI:**
 - 17.1 *omissis*
- 18) **ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI PER TASFERIMENTO:**
 - 18.1 *omissis*
- 19) **SOSPENSIONE VOLONTARIA EX ART. 20 COMMA 2 L. 21/12/2012 N.247:**
 - 19.1 *omissis*
 - 19.2 *omissis*
 - 19.3 *omissis*
 - 19.4 *omissis*

20) Comunicazioni del Presidente;

21) Varie ed eventuali.

Il Consiglio così composto ha deliberato, inoltre, sulla seguente integrazione all'ordine del giorno:

22) Richiesta di accreditamento del convegno sul tema "Il codice rosso" organizzato dalla *omissis* per il giorno 13 dicembre p.v. presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano – determinazione;

23) *omissis* – istanza per l'inserimento del logo del proprio studio legale nella locandina dedicata ad una mostra di pittura – discussione e determinazioni;

24) Procedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 6°, della legge 31.12.2012 n.247 per morosità di pagamento della tassa annuale e delle spese accessorie maturate – revoca sospensione e archiviazione procedimento – determinazioni:

- *Omissis*
- *Omissis*
- *Omissis*
- *Omissis*

25) Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio – istanze di permanenza – parere Ordine Avvocati – discussione e determinazione:

- *Omissis*
- *Omissis*
- *Omissis*
- *Omissis*
- *Omissis*

26) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

- 26.1 n.991/19 – *omissis*
- 26.2 n.1038/19 – *omissis*
- 26.3 n.1056/19 – *omissis*
- 26.4 n.1058/19 – *omissis*
- 26.5 n.1068/19 – *omissis*
- 26.6 n.1207/19 – *omissis*
- 26.7 n.1212/19 – *omissis*
- 26.8 n.1226/19 – *omissis*
- 26.9 n.1227/19 – *omissis*

26.10 n.1247/19 – *omissis*
26.11 n.1251/19 – *omissis*
26.12 n.1289/19 – *omissis*
26.13 n.1298/19 – *omissis*
26.14 n.1314/19 – *omissis*
26.15 n.1327/19 – *omissis*
26.16 n.1335/19 – *omissis*
26.17 n.1336/19 – *omissis*
26.18 n.1338/19 – *omissis*
26.19 n.1339/19 – *omissis*
26.20 n.1340/19 – *omissis*
26.21 n.1343/19 – *omissis*
26.22 n.1344/19 – *omissis*
26.23 n.1348/19 – *omissis*
26.24 n.1352/19 – *omissis*
26.25 n.1354/19 – *omissis*
26.26 n.1356/19 – *omissis*
26.27 n.1357/19 – *omissis*
26.28 n.1358/19 – *omissis*
26.29 n.1359/19 – *omissis*
26.30 n.1360/19 – *omissis*
26.31 n.1361/19 – *omissis*
26.32 n.1362/19 – *omissis*
26.33 n.1363/19 – *omissis*
26.34 n.1364/19 – *omissis*
26.35 n.1365/19 – *omissis*
26.36 n.1366/19 – *omissis*
26.37 n.1368/19 – *omissis*
26.38 n.1370/19 – *omissis*
26.39 n.1374/19 – *omissis*
26.40 n.1378/19 – *omissis*
26.41 n.1381/19 – *omissis*
26.42 n.1382/19 – *omissis*
26.43 n.1384/19 – *omissis*

- 26.44 n.1386/19 – *omissis*
- 26.45 n.1389/19 – *omissis*
- 26.46 n.1390/19 – *omissis*
- 26.47 n.1391/19 – *omissis*
- 26.48 n.1392/19 – *omissis*
- 26.49 n.1393/19 – *omissis*
- 26.50 n.1394/19 – *omissis*
- 26.51 n.1397/19 – *omissis*
- 26.52 n.1398/19 – *omissis*
- 26.53 n.1401/19 – *omissis*

Il Presidente dichiara aperta l'adunanza e invita il Consigliere Segretario a procedere alla verbalizzazione delle operazioni.

Si discute il 1° argomento all'o.d.g.:

1) **Dott.ssa *omissis* – procedimento di cancellazione ex art. 7 del D.M. n.70/2016 e art. 17 Legge n.247/2012.**

Il Consigliere Segretario ricorda preliminarmente, che la Dott.ssa *omissis*, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine in data 29.12.2017:

- svolgeva regolarmente il primo semestre di pratica partecipando all'ultima udienza in data 17.05.2018 e sostenendo il colloquio previsto al termine del primo semestre in data 20.05.2019;
- sospendeva la pratica professionale dal 25.06.2018 al 09.01.2019 (senza nulla comunicare a questo Consiglio e senza richiedere alcuna sospensione del tirocinio) e quindi, per un periodo di 6 mesi e 15 giorni;
- iniziava il successivo semestre di pratica solo in data 09.01.2019, presenziando alle udienze dal 09.01.2019 al 15.05.2019 e sostenendo irritualmente il colloquio semestrale previsto al termine del secondo semestre in data 11.07.2019;
- chiedeva, con istanza del 21/07/2019, la sospensione della pratica forense, producendo quale documentazione a sostegno, certificazione medica, rilasciata dal Dott. *omissis*, relativa al periodo di sospensione della pratica, nello specifico dal 25.06.2018 al 09.01.2019, nonché nota del dominus Avv. *omissis* in cui lo stesso dichiarava la frequenza assidua della *omissis* presso il suo studio con la sola impossibilità di presenziare in udienza dal 25.05.2018 al 09.01.2019 per motivi di salute;

- veniva quindi, convocata innanzi al Consiglio dell’Ordine nell’adunanza del 24/09/2019 ivi dichiarando di non aver presenziato alle udienze per gravi motivi di salute e che il suo stato di salute era tale da non permetterle di spostarsi per recarsi in Tribunale, mentre invece, riusciva ad andare presso lo studio, dato l’ambiente molto riservato, preoccupandosi di essere aggiornata dal dominus *omissis* sullo svolgimento delle cause trattate. La detta Dott.ssa *omissis* specificava nella detta adunanza che non aveva proceduto ad informare l’Ordine tempestivamente, onde ottenere per tempo la sospensione, per essere molto turbata dal suo stato di salute, ed allegando quale ulteriore documentazione, una pagina del referto del *omissis*;
- il Consiglio con delibera del 01/10/2019, visti gli art. 17 e 41 della L.P. e gli art. 4 e 7 del D.M. n.70/2016, considerando la documentazione medica prodotta dalla istante inidonea a dimostrare la impossibilità di svolgere la pratica forense in udienza e/o comunque, l’impossibilità di richiedere nei tempi la sospensione del tirocinio, revocava in autotutela la convalida del secondo semestre di pratica irrualmente concessa in data 11.07.2019, rigettava la chiesta richiesta di sospensione del tirocinio e apriva il procedimento di cancellazione di ufficio dal Registro dei Praticanti, invitando l’iscritta con racc. a/r del 04/10/2019, a presentare eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, avvisandola della facoltà di essere ascoltata ai sensi dell’art. 17, comma 12, della Legge n. 247/12;
- con comunicazione del 26/10/2019 la dott.ssa d’Amone reiterava i motivi già illustrati della avvenuta sospensione e delle ragioni della mancata richiesta nei tempi previsti per legge, chiedendo di essere ascoltata, come per legge;
- pertanto, veniva convocata dinnanzi questo Consiglio per l’adunanza del 18.11.2019 nella quale rendeva le seguenti dichiarazioni: “ *omissis* ”;
- terminato l’ascolto, il Consiglio deliberava di rinviare la questione ad altra adunanza e viene ora per la discussione.

A questo punto, dopo ampia discussione, a maggioranza, con l’astensione della Consigliera Faggiano,

il Consiglio

- visti gli art. 17 e 41 della L.P.;
- visti gli art. 4 e 7 del D.M. n.70/2016;

- vista la delibera del 01/10/2019 con la quale veniva revocata in autotutela, la convalida del secondo semestre di pratica in quanto irritualmente rilasciata, per le motivazioni ivi indicate;
- considerato che la documentazione medica prodotta dalla istante sia inidonea a dimostrare la impossibilità di svolgere la pratica forense in udienza e/o comunque, l'impossibilità di richiedere nei tempi la sospensione del tirocinio;
- considerato che la dott.ssa *omissis* ha interrotto per oltre sei mesi il tirocinio senza addurre un giustificato motivo;
- considerata l'assenza del requisito della continuità del tirocinio professionale;

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, ai sensi degli art.17 comma 10 lettera a) e art.41 comma 5 della legge n. 247/2012 e degli artt. 4 e 7 del D.M. n.70/2016, la Dott.ssa *omissis*, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Si comunichi.

Si passa alla discussione del 2° argomento all'o.d.g.:

2) Composizione della Commissione corso difensori d'ufficio.

Il Presidente fa presente che il Corso dei Difensori d'ufficio deve concludersi con l'esame ai fini del rilascio del titolo per l'iscrizione nel relativo e che occorre pertanto, procedersi con la nomina dei commissari. Il Presidente ritiene legittimo oltre che utile indicare quali commissari d'esame coloro che erano stati indicati dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale di Brindisi come componenti della Commissione del Corso medesimo e cioè, *omissis*.

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera

di indicare come componenti della commissione d'esame:

- Avv. Carlo Panzuti;
- Avv. Fabio di Bello;
- Avv. Cosimo Lodeserto;
- Avv. Antonio Maurino;
- Avv. Vito Melpignano;
- Avv. Giancarlo Camassa;
- Avv. Marcello Falcone;
- Avv. Danilo Di Serio;
- Avv. Leonardo Musa;

- Avv. Pasquale Annicchiarico.

Si passa alla discussione del 3° argomento all'o.d.g.:

3) **Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio – istanza di iscrizione Avv. omissis – parere Ordine Avvocati – discussione e determinazione.**

Il Consigliere Segretario riferisce che, con istanza pervenuta in data 25/11/2019, l'Avv. *omissis* ha chiesto di essere iscritto nell'Elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio. Il Consigliere Segretario riferisce che con D. lgs del 30/01/2015 n.6, entrato in vigore il 20/02/2015, avente ad oggetto il riordino della disciplina della difesa d'ufficio, e successivi Regolamenti del CNF del 22/05/2015 e del 12/07/2019, il legislatore ha disposto che la domanda di inserimento nell'elenco nazionale è presentata al Consiglio dell'Ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio Nazionale Forense. Il predetto Decreto dispone, altresì, all'art. 1, che l'inserimento nell'elenco presuppone almeno uno dei seguenti requisiti: a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; b) iscrizione all'albo da almeno 5 anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'art.9 della legge 31/12/2012, n.247.

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letta l'istanza dell'Avv. *omissis*;
- considerato che l'Avv. *omissis* è iscritto nell'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine dal 25/10/2000 e quindi ha maturato i 5 anni di iscrizione previsti dal D. lgs del 30/01/2015 n.6 e successivi Regolamenti CNF;
- esaminata la documentazione prodotta dall'Avv. Cellie;

delibera

di esprimere parere positivo sull'istanza di iscrizione nell'Elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio presentata dall'Avv. *omissis*.

Si passa alla discussione del 4° argomento all'o.d.g.:

4) **Segnalazione del 22/11/2019 a firma del Sig. omissis – discussione e decisione.**

Il Presidente dà lettura della segnalazione a firma del Sig. *omissis* pervenuta in data 25/11/2019 nei confronti dell'Avv. *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità, il Consiglio
delibera

di prendere atto e di trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Si passa alla discussione del 5° argomento all'o.d.g.:

5) Modifica Regolamento per la difesa d'ufficio – discussione e determinazione.

Il Consigliere Segretario rileva che il Consiglio Nazionale Forense ha emanato in data 12 luglio 2019 il nuovo Regolamento per la tenuta e aggiornamento dell'Elenco Unico Nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio che sostituisce integralmente il precedente Regolamento del 22 maggio 2015 e che tra le modifiche introdotte ci sono:

- 1) **Il potere del COA di richiedere integrazioni a colui che faccia domanda di inserimento nell'elenco ovvero che intenda permanervi.** Il nuovo Regolamento CNF limita tale potere al solo anno a cui la domanda si riferisce ovvero all'oggetto dell'autocertificazione (vedi art.4 comma 2 lettera b) Regolamento 12/09/19) laddove invece il precedente Regolamento del CNF nonché il Regolamento COA consentiva al COA di poter chiedere integrazioni relativamente ad anni precedenti e comunque non oltre complessivamente a tre anni (vedi art.4 comma 4 Regolamento 22/05/15).
- 2) **L'assolvimento dell'obbligo formativo.** Mentre infatti il vecchio Regolamento si limitava a prevedere sia per le istanze di iscrizione che per quelle di permanenza l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art.11 della legge 31 dicembre 2012, n.247 (vedi art.1 comma 3 e art. 5 comma 1 lettera c) del Regolamento 22/05/15) il nuovo Regolamento precisa che l'assolvimento dell'obbligo formativo non può riguardare il triennio precedente alla presentazione della domanda ma esclusivamente l'anno antecedente a quello della richiesta. È ora stabilito che l'obbligo formativo si intende assolto allorquando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero in quello precedente la richiesta di permanenza, abbia conseguito almeno n.15 crediti formativi, di cui n.3 nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art.12, comma 5, del Regolamento "Formazione continua" del CNF n.6 del 16/07/2014 (vedi art.1 comma 3.bis e art.5 comma 1 lettera c);

- 3) **La cancellazione dall'elenco nazionale.** Il Regolamento del 22/05/15 all'art.9 comma 1 prevedeva che la mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della documentazione per la permanenza nell'elenco nazionale comportava la cancellazione d'ufficio dell'avvocato che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo non poteva richiedere l'iscrizione se non trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione. Il nuovo Regolamento del 12/07/19 pur ribadendo all'art.10 che l'avvocato che entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero a quello dell'ultima permanenza richiesta, non presenti domanda di permanenza verrà cancellato di ufficio da CNF non prevede più il limite dei due anni dalla delibera di cancellazione del CNF per presentare una nuova istanza di iscrizione;
- 4) **Comunicazione sospensione o cancellazione volontaria del difensore.** Il Regolamento del 22/05/15 all'art.9 comma 2 disponeva che il Consiglio dell'Ordine avuta notizia della sospensione o cancellazione volontaria del difensore doveva comunicarla senza ritardo al Consiglio nazionale forense che deliberava la immediata cancellazione. Il Regolamento del 12/07/2019 nulla prevede in merito alla notizia della sospensione o cancellazione volontaria;
- 5) **Corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale.** Il Regolamento 12/07/19 all'art. 2 comma 1 lettera a) espressamente prevede che i corsi di formazione e aggiornamento devono essere biennali e cioè realizzati in un arco temporale di ventiquattro mesi mentre nulla prevedeva l'art.2 del precedente Regolamento.

Ciò premesso, il Consigliere Segretario propone di predisporre una bozza di modifica del Regolamento del COA di Brindisi sulla base dei punti innanzi indicati e da altri eventualmente da indicarsi.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità

delibera

di procedere a predisporre una bozza del nuovo Regolamento dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi sulla base delle predette indicazioni e sulle altre da indicarsi ad altra adunanza.

Si passa alla discussione del 6° argomento all'o.d.g.:

- 6) **Regolamento per l'utilizzo e la concessione della Biblioteca "Avv. Carlo Monticelli" – approvazione e nomina referente.**

Il Consigliere Avv. *omissis* fa presente che il gruppo di lavoro da lei coordinato ha elaborato una bozza di regolamento, già inviato ai singoli Consiglieri, che sottopone all'attenzione del Consiglio per la approvazione finale.

Dopo ampia discussione, a maggioranza, con l'astensione della Consigliera *omissis*,

il Consiglio

- vista la bozza di regolamento;
- valutata la opportunità di modificare in alcuni punti la bozza di regolamento;
- ritenuto opportuno nominare come referente del Consiglio il Consigliere Avv. Stefania Spina;

delibera

di approvare il seguente regolamento:

Articolo 1. Disposizioni generali.

La biblioteca “Avv. Carlo Monticelli” ha sede in Brindisi alla via Lanzellotti, n. 2, secondo piano, presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, il cui Referente è nominato dal Consiglio dell’Ordine, osserva i seguenti orari:

- dalle ore 09:00 alle ore 14:00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì;
- dalle ore 09.00 alle ore 17.00 nelle giornate di martedì e giovedì.

Ogni eventuale interruzione dei servizi, riduzione di orario, chiusura estiva, natalizia e/o straordinaria verrà tempestivamente comunicata agli utenti attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi.

Articolo 2. Modalità di accesso alla biblioteca.

L’accesso alla sala della biblioteca è consentito a tutti gli Avvocati ed ai loro praticanti, Professori universitari in materie giuridiche, Magistrati, Avvocati di Stato, studenti universitari.

Ogni ulteriore richiesta da parte di altre tipologie di utenti dovrà pervenire in forma scritta e motivata al Presidente che la sottoporrà al Consiglio dell’Ordine che deciderà sulla predette.

Articolo 3. Modalità di accesso e consultazione al patrimonio bibliografico.

L’accesso al patrimonio bibliografico, la consultazione delle riviste e le ricerche informatiche dovranno avvenire, previa istanza scritta, da inoltrare al personale addetto.

I libri ed il materiale preso in consultazione dovranno essere restituiti al personale almeno 10 minuti prima della chiusura della biblioteca.

Articolo 4. Modalità di accesso alle postazioni con servizio di personal computer ed internet.

L'accesso alle postazioni è vincolato agli orari di apertura della biblioteca e, nel caso di presenza di altri utenti in attesa, il suo utilizzo sarà permesso per una durata massima di 1 ora al fine di consentire una turnazione del servizio.

La navigazione su internet è consentita esclusivamente per l'accesso a banche dati, siti istituzionali e l'accesso alle caselle di posta elettronica personale.

E' proibito usare la connessione internet per scopi vietati dalla legislazione vigente, per scaricare ed utilizzare programmi e dati coperti da copyright e licenze d'uso, per visitare siti che per contenuto ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio, per accedere a siti a pagamento, per utilizzare programmi di instant messaging e chat.

E' proibito, inoltre, alterare le configurazioni del personal computer ed effettuare registrazioni di dati sul disco fisso del computer, nonchè salvare dati personali.

Articolo 5. Servizio di stampa.

La riproduzione del materiale librario presente in biblioteca è consentita solo per uso personale e di studio.

Vi è espresso divieto di riproduzione (c.d. copia integrale) dei documenti coperti dal diritto d'autore.

Gli utenti sono tenuti a rispettare le norme di cui alla Legge n. 633 del 22.04.1941 e successive modificazioni in materia di diritto d'autore.

Il servizio di stampa è self-service e vi si può accedere acquistando una tessera rivolgendosi al personale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

La riproduzione fotografica è possibile solo su autorizzazione del personale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, il quale si accerterà che il procedimento usato non danneggi il materiale da riprodurre.

Articolo 6. Comportamento degli utenti.

Ogni utente ha il diritto di usufruire dei servizi della Biblioteca osservando le norme di buona educazione, corretto e rispettoso comportamento nei confronti del personale e degli altri utenti, usando l'accortezza di parlare a voce sommessa e di non utilizzare i cellulari all'interno della biblioteca al fine di non disturbare l'attività di studio altrui.

Non è, altresì, consentito

- portare libri ed altro materiale del patrimonio della biblioteca fuori dai locali della stessa;
- fumare all'interno dei locali della biblioteca;
- fare segni, glosse, sottolineature sui libri e/o riviste della biblioteca;
- utilizzare le postazioni informatiche in maniera non conforme agli usi ed alle norme del presente regolamento.

L'inosservanza di queste norme comporterà l'allontanamento dai locali della biblioteca.

Articolo 7. Utilizzo della sala biblioteca.

L'utilizzo della sala biblioteca "Avv. Carlo Monticelli" è riconosciuto in via principale ed esclusiva in favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi e della Fondazione dell'Avvocatura di Brindisi i quali potranno impiegare il predetto locale anche per l'organizzazione di assemblee, riunioni, conferenze, incontri formativi e dibattiti, compatibilmente con le caratteristiche degli ambienti, delle attrezzature e del patrimonio librario della biblioteca.

Articolo 8. Autorizzazione per l'utilizzo della sala biblioteca da parte di Associazioni e/o Enti.

Ogni singola Associazione e/o Ente che intenda organizzare nella sala biblioteca "Avv. Carlo Monticelli" incontri per fini esclusivamente diretti ad attività di formazione e promozione culturale, sociale e civile dell'Avvocatura, dovrà richiederne l'autorizzazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi che valuterà, caso per caso, la predetta concessione anche eventualmente attraverso la partecipazione con un proprio referente all'evento che verrà organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Brindisi, ovvero con la Fondazione dell'Avvocatura di Brindisi .

Articolo 9. Modalità e termini per la presentazione delle istanze per la richiesta di autorizzazione per l'utilizzo della sala biblioteca.

L'istanza di autorizzazione per l'utilizzo della sala biblioteca dovrà essere presentata (almeno 15 giorni prima della data dell'evento) a cura del legale rappresentante dell'Associazione e/o Ente richiedente e dovrà essere inoltrata alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi si riserva di rigettare la richiesta per l'autorizzazione all'utilizzo della sala biblioteca avanzata da parte di Associazioni e/o Enti qualora la/e data/e dell'evento da organizzarsi coincida/no

con altra/e attività e/o eventi già programmate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi e dalla Fondazione dell'Avvocatura di Brindisi.

A pena di inammissibilità la predetta istanza dovrà contenere:

- indicazione dell'Associazione e/o Ente richiedente;
- l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività (esclusivamente diretta alla formazione e promozione culturale, sociale e civile dell'Avvocatura) che si intende svolgere;
- la data dell'evento e l'orario di inizio e termine delle attività;
- la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale delle norme contenute nel presente Regolamento senza riserva alcuna.

E' possibile richiedere la concessione per l'utilizzo della sala biblioteca "Avv. Carlo Monticelli" nelle ore e nei giorni di apertura della segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, salvo riunioni, conferenze, incontri formativi e dibattiti che prevedano per lo svolgimento una durata maggiore.

L'utilizzo della sala biblioteca "Avv. Carlo Monticelli" è, comunque, limitato al numero di posti a sedere in essa contenuti.

Con provvedimento motivato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi potrà revocare, in ogni momento, l'autorizzazione concessa.

Articolo 10. Prescrizioni in materia di sicurezza.

L'Associazione e/o Ente a cui viene rilasciato da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi l'autorizzazione all'utilizzo della sala biblioteca "Avv. Carlo Monticelli", assume per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.Lvo 626/94 e successive modificazioni o integrazioni.

Il legale rappresentante dell'Associazione e/o Ente, per tutto il periodo di utilizzo è il responsabile del rispetto della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza, nonché del rispetto degli orari stabiliti ed infine del corretto svolgimento delle attività e della salvaguardia delle attrezzature e del patrimonio mobiliare della sala biblioteca "Avv. Carlo Monticelli".

Articolo 11. Norma finale.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi si riserva la facoltà di derogare, ovvero modificare, in qualsiasi momento il presente Regolamento."

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio dell'Ordine e si affigga in copia nella sala biblioteca.

Si passa alla discussione del 7° argomento all'o.d.g.:

7) Nomina Commissione per Regolamento interno per l'attività del Consiglio – esame e determinazioni.

Il Presidente ritiene opportuno predisporre un regolamento interno all'attività del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- vista la necessità di approntare un regolamento interno del Consiglio;
- ritenuto di affidare l'elaborazione del suddetto regolamento ad una commissione di lavoro;

delibera

di predisporre una bozza di regolamento con il gruppo composto dal Direttivo del COA e dai Consiglieri Epifani, Faggiano, Lolli e Spina.

Si passa alla discussione dell'8° argomento all'o.d.g.:

8) Organismo Congressuale Forense – Edilizia giudiziaria – Indagine conoscitiva – richiesta relazione su situazione Circondario di Brindisi – esame, discussione e determinazione.

Il Consigliere Segretario riferisce che il Coordinatore dell'O.C.F., *omissis*, con nota del 25.11 u.s. tramessa con e-mail di pari data, ha reso noto che gli incontri avuti nel corso del corrente anno tra l'Ufficio di Coordinamento e molti C.O.A. hanno evidenziato che, tra le tante problematiche che affliggono la giurisdizione, quella relativa all'edilizia giudiziaria è comune a quasi tutti i Fori e offre un quadro tale da poter ipotizzare, dunque, una emergenza generale che investe la maggior parte delle strutture giudiziarie. Nell'ottica di avviare un'indagine conoscitiva sullo stato attuale, al fine di poter conferire al Ministero aggiornamenti in termini di efficienza, adeguatezza e costi, onde veicolare un approccio generale e strutturale al problema, è stato quindi sollecitato l'invio -possibilmente entro il prossimo 15 dicembre- di una breve relazione che illustri l'attuale situazione del Circondario di Brindisi con particolare riferimento alla dislocazione degli uffici giudiziari, all'adeguatezza delle strutture, al loro stato e ai costi di locazione sostenuti dall'Amministrazione Giudiziaria per garantirsi gli spazi necessari per lo svolgimento dell'attività (uffici, archivi o altro).

Vista la relazione che precede, il Presidente invita i Consiglieri presenti a discutere sulla questione.

Vengono, quindi, segnalate diverse criticità quali: chiusura dell’Aula bunker, anche sede di Corte d’Assise, importanti infiltrazioni nel corridoio dell’Ordine Avvocati di Brindisi, al secondo piano del Tribunale, numero insufficiente di aule di udienza, inutilizzabilità di alcune aule per mancanza di impianti di condizionamento, mancato adeguamento alla norme antincendio.

Dopo ampia discussione, all’unanimità

il Consiglio

– vista la nota O.C.F. in data 25.11.2019;

delibera

di fornire all’OCF quanto richiesto nei termini che precedono.

Si passa alla discussione del 9° argomento all’o.d.g.:

9) **omissis – istanza di esonero dall’obbligo formativo per ragioni di salute ex artt. 15, comma 2, lett. b) del Regolamento CNF n. 6/2014 e art. 7, comma 2, lett. ii) del Regolamento interno sulla formazione continua.**

Il Consigliere Segretario dà lettura dell’istanza di esonero dall’obbligo formativo depositata dall’Avv. *omissis*.

Dopo ampia discussione, all’unanimità

il Consiglio

– esaminata la richiesta depositata in segreteria in data 27 novembre u.s.;

– visto che l’interessato è affetto da *omissis* come certificato dalla *omissis* allegato all’istanza;

– visto che tale situazione non consente all’interessato la partecipazione agli eventi formativi;

– visto l’art. 15, comma 2, lett. b) del Regolamento del CNF n.6/2014 sulla formazione continua che consente l’esonero dall’obbligo formativo in situazioni di impedimento determinate da “grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza”;

– visto l’art. 7, comma 2., lett. ii) del Regolamento sulla formazione continua adottato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi ai sensi del quale è consentito l’esonero dall’obbligo formativo in situazioni di “grave malattia o infortunio o altre condizioni personali”;

delibera

di concedere all'Avv. *omissis* l'esonero totale dall'obbligo formativo per il triennio in corso 2017-2019 e lo invita, ricorrendone ancora i presupposti, a presentare una nuova istanza per prossimo il triennio 2020-2022.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 10° argomento all'o.d.g.:

10) Liquidazione parere di congruità n. 29/19 reg. pareri – Avv. *omissis* – relatore Avv. Iaia Giampiero – discussione – decisione. Stante l'assenza del Consigliere delegato, Avv. Giampiero Iaia, all'unanimità

il Consiglio

rinvia alla prossima adunanza la liquidazione del parere di congruità n. 29/19 reg. pareri depositato dall'Avv. *omissis* in data 19/09/2019.

Si passa alla discussione dell'11° argomento all'o.d.g.:

11) Liquidazione parere di congruità n. 30/19 reg. pareri – *omissis* – relatore Avv. Lillo Gianvito – discussione – decisione.

Il Consigliere delegato relaziona sulla richiesta di parere di congruità n.30/19 reg. pareri depositata dall'Avv. *omissis*.

Dopo ampia discussione, alla unanimità

il Consiglio

- vista e letta l'istanza che precede presentata dall'Avv. *omissis* depositata in data 20.09.2019 e iscritta al n.30/19 reg. pareri, la quale viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- visti ed esaminati gli atti e documenti prodotti dall'istante;
- vista ed esaminata, in particolare, la nota spese prodotta dall'istante, la quale viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- vista e richiamata espressamente l'annotazione del consigliere delegato;
- visti la natura, il valore, l'importanza e il numero delle questioni trattate; l'effettiva utilità per il cliente delle prestazioni eseguite e i risultati raggiunti; la complessità della vicenda giuridica anche alla luce dei provvedimenti giurisdizionali intervenuti e l'intrinseco contenuto degli atti defensionali posti in essere dal professionista; l'impegno profuso in relazione alla natura e alla durata dell'incarico;
- dando atto che l'importo ritenuto congruo rientra tra i minimi e i massimi degli onorari previsti dalla vigente tariffa professionale forense;

delibera

di ritenere congruo e liquidare all'Avv. *omissis* gli onorari per un importo di euro 2.880,00 oltre alle spese generali e forfettarie al 15% i diritti fissi di procuratore e le spese documentate se e in quanto dovuti, il contributo previdenziale al 4% e l'i.v.a. al 22% come per legge sulle voci soggette a tributo.

Si passa alla discussione del 12° argomento all'o.d.g.:

12) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI:

12.1 *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della dell'Avv. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

Dopo ampia discussione all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 17, c.9 L.31.12.2012 n.247;

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, l'Avv. *omissis*, dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

Si passa alla discussione del 13° argomento all'o.d.g.:

13) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI PER DECESSO:

13.1 *omissis*

Il Consigliere Segretario fa presente che in data 08/06/2018 è deceduto l'Avv. *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– preso atto del decesso dell'Avv. *omissis*;

delibera

di cancellare, come cancella, l'Avv. *omissis*, dall'Albo degli Avvocati di Brindisi e di annullare i contributi dovuti dall'Avv. *omissis* a questo Ordine per l'anno 2019.

Si passa alla discussione del 14° argomento all'o.d.g.:

14) CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI:

14.1 *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l’art. 41 co. 3 della legge n.247/2012;

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi.

14.2 *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell’istanza Dott. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all’unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l’art. 41 co. 3 della legge n.247/2012;

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, il Dott. *omissis*, dal Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi.

Si passa alla discussione del 15° argomento all’o.d.g.:

15) CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI PER ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:

15.1 *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell’istanza della Dott.ssa *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi per iscrizione Albo Avvocati.

Dopo ampia discussione, all’unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l’art. 17 co.9 della legge n.247/2012;

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi per iscrizione Albo Avvocati.

15.2 *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell’istanza del Dott. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi per iscrizione Albo Avvocati.

Dopo ampia discussione, all’unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l’art. 17 co.9 della legge n.247/2012;

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, il Dott. *omissis*, dal Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi per iscrizione Albo Avvocati.

Si passa alla discussione del 16° argomento all'o.d.g.:

16) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI:

16.1 *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis* tendente ad ottenere la iscrizione nell'Albo degli Avvocati.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- esaminati i documenti presentati dalla richiedente nonché le bollette di versamento per tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio della professione e per tassa di concessioni governative;
- vista l'autocertificazione inerente il superamento dell'esame di idoneità all'esercizio della professione di avvocato, svolto presso la Corte di Appello di Lecce in data 04/10/2019 dal quale risulta che la Dott.ssa *omissis* è stata classificata idonea all'esercizio della professione;
- udita la relazione del Consigliere Segretario;
- poiché non ostano motivi di incompatibilità;

delibera

di iscrivere, come in effetti iscrive, la Dott.ssa *omissis*, nell'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Brindisi, in applicazione dell'art.17 L.31.12.2012 n.247, previa prestazione dell'impegno solenne entro giorni sessanta dalla notifica.

16.2 *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza del Dott. *omissis* tendente ad ottenere la iscrizione nell'Albo degli Avvocati.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- esaminati i documenti presentati dal richiedente nonché le bollette di versamento per tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio della professione e per tassa di concessioni governative;
- vista l'autocertificazione inerente il superamento dell'esame di idoneità all'esercizio della professione di avvocato, svolto presso la Corte di Appello di Lecce in data 18/11/2019 dal quale risulta che il Dott. *omissis* è stato classificato

idoneo all'esercizio della professione;

- udita la relazione del Consigliere Segretario;
- poiché non ostano motivi di incompatibilità;

delibera

di iscrivere, come in effetti iscrive, il Dott. *omissis*, nell'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Brindisi, in applicazione dell'art.17 L.31.12.2012 n.247, previa prestazione dell'impegno solenne entro giorni sessanta dalla notifica.

Si passa alla discussione del 17° argomento all'o.d.g.:

17) ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI:

17.1 *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza del Dott. *omissis* tendente ad ottenere la iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati presso l'ordine di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- esaminati i documenti presentati dal richiedente;
- visto il certificato di laurea conseguita presso l'Università di Lecce in data 25/07/2019;
- visto il certificato dell'Avv. Brigante Giovanni, dal quale risulta che il Dott. *omissis* frequenta il suo studio per la pratica forense;
- udita la relazione del Consigliere Segretario;
- considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti (art.17 e 41 L.31.12.2012 n.247);

delibera

di iscrivere, come in effetti iscrive, il Dott. *omissis*, nel Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine Brindisi.

Si passa alla discussione del 18° argomento all'o.d.g.:

18) ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI PER TRASFERIMENTO:

18.1 *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis* tendente ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi per trasferimento da quello di Roma.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto il certificato di “Nulla osta” rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma il 10/10/2019;
 - visto il certificato dell’Avv. *omissis* dal quale risulta che la Dott.ssa *omissis* frequenta il suo studio per la pratica forense;
 - udita la relazione del Consigliere Segretario;
- delibera
- di iscrivere, come iscrive, la Dott.ssa *omissis* nel Registro dei Praticanti Avvocati di Brindisi con anzianità acquisita del 07/03/2019.

Si passa alla discussione del 19° argomento all’o.d.g.:

19) SOSPENSIONE VOLONTARIA EX ART. 20 COMMA 2 L. 21/12/2012

N.247:

19.1 *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell’istanza dell’Avv. *omissis*, con la quale chiede la sospensione volontaria dall’esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L.247/2012.

Dopo ampia discussione, all’unanimità

il Consiglio

- letta la domanda di sospensione volontaria dall’esercizio professionale ex art. 20, comma 2, L.247/2012;
- esaminati gli atti;

delibera

di sospendere a tempo indeterminato dall’esercizio della professione l’Avv. *omissis*.

Si comunichi.

19.2 *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell’istanza dell’Avv. *omissis*, con la quale chiede la sospensione volontaria dall’esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L.247/2012.

Dopo ampia discussione, all’unanimità

il Consiglio

- letta la domanda di sospensione volontaria dall’esercizio professionale ex art. 20, comma 2, L.247/2012;
- esaminati gli atti;

delibera

di sospendere a tempo indeterminato dall'esercizio della professione l'Avv. *omissis*.

Si comunichi.

19.3 *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, con la quale chiede la sospensione volontaria dall'esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L.247/2012.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letta la domanda di sospensione volontaria dall'esercizio professionale ex art. 20, comma 2, L.247/2012;
- esaminati gli atti;

delibera

di sospendere a tempo indeterminato dall'esercizio della professione l'Avv. *omissis*.

Si comunichi.

19.4 *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, con la quale chiede la sospensione volontaria dall'esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L.247/2012.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letta la domanda di sospensione volontaria dall'esercizio professionale ex art. 20, comma 2, L.247/2012;
- esaminati gli atti;

delibera

di sospendere a tempo indeterminato dall'esercizio della professione l'Avv. *omissis*.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 20° argomento all'o.d.g.:

20) Comunicazioni del Presidente.

Non essendoci comunicazioni del Presidente al 20° punto all'o.d.g., si passa alla discussione del 21° argomento all'o.d.g.:

21) Varie ed eventuali.

Non essendoci varie ed eventuali al 21° punto all'o.d.g., si passa alla discussione del 1° argomento di integrazione all'o.d.g.:

22) Richiesta di accreditamento del convegno sul tema “Il codice rosso” organizzato dalla *omissis* per il giorno 13 dicembre p.v. presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano – determinazione.

Il consigliere segretario dà lettura della richiesta di accreditamento presentata dall'Avv. *omissis*, relativamente al convegno sul tema “Il codice rosso” organizzato dalla stessa associazione per il giorno 13 dicembre p.v. dalle ore 18.00 alle ore 21.00 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto il regolamento n. 6 del 16.7.2014 adottato dal Consiglio Nazionale Forense ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2015;

delibera

di: 1) accreditare il convegno sul tema “Il codice rosso” organizzato dalla *omissis* per il giorno 13 dicembre p.v. dalle ore 18.00 alle ore 21.00 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano, prendendo atto che le presenze saranno rilevate in entrata e in uscita su registro cartaceo gestito dagli Avv.ti *omissis*, riservando ogni richiesta utile ai fini della verifica; 2) riconoscere n. 3 crediti formativi ordinari per l'evento in oggetto, precisando che la partecipazione dovrà essere assicurata da ciascun iscritto di questo Ordine per l'intera durata di esso, e dunque per tutte e tre le ore previste; 3) onerare l'ente organizzatore del rilascio dell'attestato di partecipazione.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 2° argomento di integrazione all'o.d.g.:

23) *omissis* – istanza per l'inserimento del logo del proprio studio legale nella locandina dedicata ad una mostra di pittura – discussione e determinazioni.

Il Consigliere Segretario riferisce della richiesta pervenuta dall'Avv. *omissis*, con e-mail del 3 dicembre u.s., con la quale lo stesso chiede a questo Consiglio di deliberare in ordine alla possibilità di inserimento del logo del proprio studio legale all'interno di una locandina e relative brochure per un evento culturale (mostra di pittura) da tenersi in Ostuni dal 18 al 26 dicembre 2019 presso la struttura Deep-Down.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera di non potersi pronunciare in ordine alla predetta richiesta, rimandando all'osservanza delle norme previste dalla legge professionale sul punto.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 3° argomento di integrazione all'o.d.g.:

24) Procedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 6°, della legge 31.12.2012 n.247 per morosità di pagamento della tassa annuale e delle spese accessorie maturate – revoca sospensione e archiviazione procedimento – determinazioni:

• *omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che la Dott.ssa *omissis* era morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2018, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.58,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2018)	Euro	50,00
MORA 5% PRATICANTE SEMPLICE (2018)	Euro	2,50
RIMBORSO SPESE SOLLECITO (2018)	Euro	3,00
RIMBORSO SPESE SOLLECITO 2 (2018)	Euro	3,00

Totale €.58,50

All'unanimità

il Consiglio

– visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31.12.2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale;

considerato

– che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;

– che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;

- che con raccomandata del 24.10.2018 prot. n.3348/18 la dott.ssa *omissis* è stata convocata per l’adunanza del 04.12.2018 al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che alla predetta adunanza l’iscritta non è comparsa e quindi questo Consiglio ha deliberato sia di sospendere dall’esercizio professionale a tempo indeterminato la Dott.ssa *omissis* sia di recuperare gli importi oggetto di morosità conferendo mandato all’Avv. *omissis*;
- che in data 27/11/2019 la Dott.ssa *omissis* ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;

delibera

di revocare il provvedimento di sospensione amministrativa nei confronti della Dott.ssa *omissis* e di archiviare il relativo procedimento.

• ***omissis***

Il Consigliere Tesoriere riferisce che la dott.ssa *omissis* era morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all’anno 2018, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.58,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA PRATICANT SEMPLICE (2018)	Euro	50,00
MORA 5% PRATICANTE SEMPLICE (2018)	Euro	2,50
RIMBORSO SPESE SOLLECITO (2018)	Euro	3,00
RIMBORSO SPESE SOLLECITO 2 (2018)	Euro	3,00

Totale €.58,50

All’unanimità

il Consiglio

- visto l’art. 29, comma 6°, della legge 31.12.2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio professionale per l’omesso pagamento della tassa annuale;

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell’Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;

- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con raccomandata del 24/10/2018 prot. n.3348/18 la dott.ssa *omissis* è stata convocata per l'adunanza del 04/12/2018 al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che alla predetta adunanza l'iscritta non è comparsa e quindi questo Consiglio ha deliberato sia di sospendere dall'esercizio professionale a tempo indeterminato la Dott.ssa *omissis* sia di recuperare gli importi oggetto di morosità conferendo mandato all'Avv. *omissis*;
- che in data 25/11/2019 la Dott.ssa *omissis* ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;

delibera

di revocare il provvedimento di sospensione amministrativa nei confronti della Dott.ssa *omissis* e di archiviare il relativo procedimento.

• *omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che la Dott.ssa *omissis* era morosa nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2018, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €58,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

RIMBORSO SPESE SOLLECITO (2018)	Euro	3,00
RIMBORSO SPESE SOLLECITO 2 (2018)	Euro	3,00
QUOTA PRAT. SEMPL. (2018)	Euro	50,00
MORA 5% PRAT. SEMP. (2018)	Euro	2,50

Totale €58,50

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31.12.2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale;

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell’Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l’avvenuta contestazione dell’addebito relativo alla morosità l’iscritta non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con raccomandata del 24/10/2018 prot. n.3348/18 la Dott.ssa *omissis* è stata convocata per l’adunanza del 04/12/2018 al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che alla predetta adunanza l’iscritta non è comparsa e quindi questo Consiglio ha deliberato sia di sospendere dall’esercizio professionale a tempo indeterminato la Dott.ssa *omissis* sia di recuperare gli importi oggetto di morosità conferendo mandato all’Avv. *omissis*;
- che in data 02/12/2019 la Dott.ssa *omissis* ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;

delibera

di revocare il provvedimento di sospensione amministrativa nei confronti della Dott.ssa *omissis* e di archiviare il relativo procedimento.

• ***omissis***

Il Consigliere Tesoriere riferisce che il Dott. *omissis* era moroso nel pagamento delle tasse annuali relative agli anni dal 2011 al 2017, oltre alle spese accessorie per un importo complessivo di €.377,00 così suddiviso:

QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2011)	Euro 50,00
MORA 5% SU QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2011)	Euro 2,50
QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2012)	Euro 50,00
MORA 5% SU QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2012)	Euro 2,50
QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2013)	Euro 50,00
MORA 5% SU QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2013)	Euro 2,50
RIMBORSO SPESE SOLLECITO (2013)	Euro 3,00
QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2014)	Euro 50,00
MORA 5% SU QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2014)	Euro 2,50
RIMBORSO SPESE SOLLECITO (2014)	Euro 3,50
QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2015)	Euro 50,00
MORA 5% SU QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2015)	Euro 2,50

QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2016)	Euro 50,00
MORA 5% SU QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2016)	Euro 2,50
QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2017)	Euro 50,00
MORA 5% SU QUOTA PRATICANTE SEMPLICE (2017)	Euro 2,50
RIMBORSO SPESE SOLLECITO (2017)	Euro 3,00
<u>Totale €.</u>	<u>377,00</u>

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31.12.2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale;

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con raccomandata del 02/11/2017 prot. n.5222/17 il Dott. *omissis* è stato convocato per l'adunanza del 21/11/2017 al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che nella predetta adunanza l'iscritto non è comparso nè ha comunicato di aver provveduto al pagamento delle somme dovute e quindi si è provveduto alla sua sospensione;
- che in seguito ad ulteriori controlli è emerso che la raccomandata inviata all'iscritto in data 02/11/2017 non era stata da questo ritirata e pertanto, alla data del 21/11/2017, non si era ancora perfezionata la compiuta giacenza;
- che in data 12/12/2017, verificata la compiuta giacenza della suddetta raccomandata, si è deliberato di sospendere dall'esercizio professionale a tempo indeterminato il dott. *omissis*;
- che con lettera del 26/10/2018 prot. n.3408/18 questo Consiglio ha nuovamente sollecitato il pagamento delle somme dovute con avvertimento espresso che in difetto di adempimento si sarebbe proceduto al recupero forzoso;

- che non avendo provveduto ad estinguere il debito nell’adunanza del 15/01/2019 questo Consiglio ha deliberato di recuperare gli importi oggetto di morosità conferendo mandato all’Avv. *omissis*;
- che in data 28/11/2019 il Dott. *omissis* ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;

delibera

di revocare il provvedimento di sospensione amministrativa nei confronti del Dott. *omissis* e di archiviare il relativo procedimento.

Si passa alla discussione del 4° argomento di integrazione all’o.d.g.:

25) Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio – istanze di permanenza – parere Ordine Avvocati – discussione e determinazione:

• *omissis*

Il Consigliere Segretario riferisce in merito all’istanza presentata dall’Avv. *omissis*, volta ad ottenere la permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio.

Dopo ampia discussione, all’unanimità

il Consiglio

- vista l’autocertificazione prodotta dall’Avv. *omissis*;
- considerato che ai fini della permanenza l’art.5 lettera b) del Regolamento CNF 22/05/2015 prevede che l’avvocato debba dichiarare la partecipazione nell’anno in cui la richiesta viene presentata ad almeno dieci udienze penali;
- considerato che l’istanza in oggetto si riferisce all’anno 2018 e che l’Avv. *omissis* ha autocertificato la partecipazione a 10 udienze tenutesi nel 2017 anziché, così come previsto dal predetto Regolamento, a 10 udienze tenutesi nel 2018;
- ritenuto quindi che non sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 maggio 2015;

esprime

parere negativo alla permanenza dell’Avv. *omissis*, nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio.

• *omissis*

Il Consigliere Segretario riferisce in merito all’istanza presentata dall’Avv. *omissis*, volta ad ottenere la permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- vista l'autocertificazione prodotta dall'Avv. *omissis*;
- ritenuto che sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 maggio 2015;

esprime

parere favorevole alla permanenza dell'Avv. *omissis*, nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

• ***omissis***

Il Consigliere Segretario riferisce in merito all'istanza presentata dall'Avv. *omissis*, volta ad ottenere la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- vista l'autocertificazione prodotta dall'Avv. *omissis*;
- considerato che dai controlli effettuati risulta che l'Avv. *omissis* non è in regola con i crediti per l'anno 2017, per n.1 credito in materia obbligatoria, e che l'adempimento dell'obbligo formativo è condizione per la permanenza nell'Elenco ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera c) del Regolamento CNF del 22 maggio 2015;
- ritenuto quindi che non sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 maggio 2015;

esprime

parere negativo alla permanenza dell'Avv. *omissis*, nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

• ***omissis***

Il Consigliere Segretario riferisce in merito all'istanza presentata dall'Avv. *omissis*, volta ad ottenere la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- vista l'autocertificazione prodotta dall'Avv. *omissis*;
- considerato che dai controlli effettuati risulta che l'Avv. *omissis* non è in regola con i crediti per l'anno 2017, per n.3 crediti nelle materie obbligatorie, e che

l'adempimento dell'obbligo formativo è condizione per la permanenza nell'Elenco ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera c) del Regolamento CNF del 22 maggio 2015;

- ritenuto quindi che non sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 maggio 2015;

esprime

parere negativo alla permanenza dell'Avv. *omissis*, nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

- ***omissis***

Il Consigliere Segretario riferisce in merito all'istanza presentata dall'Avv. *omissis*, volta ad ottenere la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- vista l'autocertificazione prodotta dall'Avv. *omissis*;
- ritenuto che sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 maggio 2015;

esprime

parere favorevole alla permanenza dell'Avv. *omissis*, nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

Si passa alla discussione del 5° argomento di integrazione all'o.d.g.:

26) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

Prese in carico sulla piattaforma GPT della Echo Sistemi s.r.l. le seguenti istanze di ammissione al patrocinio non abbienti a spese dello Stato:

- 26.1 n.991/19 – *omissis*
- 26.2 n.1038/19 – *omissis*
- 26.3 n.1056/19 – *omissis*
- 26.4 n.1058/19 – *omissis*
- 26.5 n.1068/19 – *omissis*
- 26.6 n.1207/19 – *omissis*
- 26.7 n.1212/19 – *omissis*
- 26.8 n.1226/19 – *omissis*
- 26.9 n.1227/19 – *omissis*
- 26.10 n.1247/19 – *omissis*

26.11 n.1251/19 – *omissis*
26.12 n.1289/19 – *omissis*
26.13 n.1298/19 – *omissis*
26.14 n.1314/19 – *omissis*
26.15 n.1327/19 – *omissis*
26.16 n.1335/19 – *omissis*
26.17 n.1336/19 – *omissis*
26.18 n.1338/19 – *omissis*
26.19 n.1339/19 – *omissis*
26.20 n.1340/19 – *omissis*
26.21 n.1343/19 – *omissis*
26.22 n.1344/19 – *omissis*
26.23 n.1348/19 – *omissis*
26.24 n.1352/19 – *omissis*
26.25 n.1354/19 – *omissis*
26.26 n.1356/19 – *omissis*
26.27 n.1357/19 – *omissis*
26.28 n.1358/19 – *omissis*
26.29 n.1359/19 – *omissis*
26.30 n.1360/19 – *omissis*
26.31 n.1361/19 – *omissis*
26.32 n.1362/19 – *omissis*
26.33 n.1363/19 – *omissis*
26.34 n.1364/19 – *omissis*
26.35 n.1365/19 – *omissis*
26.36 n.1366/19 – *omissis*
26.37 n.1368/19 – *omissis*
26.38 n.1370/19 – *omissis*
26.39 n.1374/19 – *omissis*
26.40 n.1378/19 – *omissis*
26.41 n.1381/19 – *omissis*
26.42 n.1382/19 – *omissis*
26.43 n.1384/19 – *omissis*
26.44 n.1386/19 – *omissis*

26.45 n.1389/19 – *omissis*
26.46 n.1390/19 – *omissis*
26.47 n.1391/19 – *omissis*
26.48 n.1392/19 – *omissis*
26.49 n.1393/19 – *omissis*
26.50 n.1394/19 – *omissis*
26.51 n.1397/19 – *omissis*
26.52 n.1398/19 – *omissis*
26.53 n.1401/19 – *omissis*

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– esaminate le singole richieste e la documentazione allegata al plico telematico;
delibera

a) di ammettere:

• n.1207/19 – *omissis*;

In merito all'istanza n.1207/19, si precisa che esce dalla sala il Consigliere Avv. Giuseppina Santomanco, la quale dichiara di astenersi per essere il difensore dell'istante.

• n.1226/19 – *omissis*;

• n.1227/19 – *omissis*;

• n.1247/19 – *omissis*;

• n.1251/19 – *omissis*;

• n.1289/19 – *omissis*;

• n.1298/19 – *omissis*;

• n.1327/19 – *omissis*;

• n.1335/19 – *omissis*;

• n.1336/19 – *omissis*;

• n.1338/19 – *omissis*;

• n.1339/19 – *omissis*;

• n.1340/19 – *omissis*;

• n.1343/19 – *omissis*;

• n.1344/19 – *omissis*;

• n.1348/19 – *omissis*;

• n.1354/19 – *omissis*;

- n.1356/19 – *omissis*;
- n.1357/19 – *omissis*;
- n.1358/19 – *omissis*;
- n.1359/19 – *omissis*;
- n.1360/19 – *omissis*;
- n.1361/19 – *omissis*;
- n.1362/19 – *omissis*;
- n.1363/19 – *omissis*;
- n.1364/19 – *omissis*;
- n.1365/19 – *omissis*;
- n.1366/19 – *omissis*;
- n.1368/19 – *omissis*;
- n.1370/19 – *omissis*;
- n.1378/19 – *omissis*;
- n.1381/19 – *omissis*;
- n.1382/19 – *omissis*;
- n.1384/19 – *omissis*;
- n.1386/19 – *omissis*;
- n.1389/19 – *omissis*;
- n.1390/19 – *omissis*;
- n.1391/19 – *omissis*;
- n.1392/19 – *omissis*;
- n.1393/19 – *omissis*;
- n.1394/19 – *omissis*;
- n.1398/19 – *omissis*;
- n.1401/19 – *omissis*;

b) di dichiarare inammissibile per mancata integrazione:

- n.991/19 – *omissis*
- n.1056/19 – *omissis*
- n.1058/19 – *omissis*

come da separati provvedimenti che vengono formati con modalità informatica.

Si trasmette all'ufficio di segreteria perché provveda ai successivi adempimenti telematici con modalità automatizzata per il tramite della piattaforma GPT in uso.

Inoltre,

delibera

c) di rinviare ogni determinazione in merito alle seguenti istanze, al fine di un approfondimento non consentito dalle numerose questioni da trattare:

- n.1038/19 – *omissis*
- n.1068/19 – *omissis*
- n.1212/19 – *omissis*
- n.1314/19 – *omissis*
- n.1352/19 – *omissis*
- n.1374/19 – *omissis*
- n.1397/19 – *omissis*

Alle ore 19.00 il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere Segretario
(Avv. Elisa Minerva)

Il Presidente
(Avv. Claudio Consales)